



Comunicazione n. 17

Alessandria, 15/10/2018

**A tutto il personale Docente e A.T.A.
A tutti gli alunni della scuola sec. 1° grado
(da commentare in classe da parte degli Insegnanti di Scienze)**

COMUNICAZIONE INERENTE IL DIVIETO DI FUMO

Si ricorda che, ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Art. 51, Tutela della salute dei non fumatori:

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
 - a. quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 - b. quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.**

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Art. 4, Tutela della salute nelle scuole, recita altresì:

1. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
2. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Si rimanda, comunque, ai riferimenti normativi completi:

- Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25;
- Art. 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 7;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689, artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- Legge 20 novembre 1982, n. 890;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata in G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996;
- Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- Accordo Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1 comma 189;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS – MANZONI"

P.za Vittorio Veneto, 5 - 15121 ALESSANDRIA - tel. 0131260950 – fax 013140034

Si vuole ricordare l'entità delle **sanzioni previste**.

Così come previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'aumento del 10% statuito dall'art.1 comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

In concreto la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 prevede il pagamento di un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00 (€ 110,00 in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni) entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data della contestazione o della notificazione.

I lavoratori dell'Istituto che non osservino e che non fanno osservare il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'eventuale violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. Il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, può decidere l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti procedono alla contestazione immediata identificando il trasgressore previo accertamento della violazione, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dall'amministrazione scolastica.

Viene redatto il verbale in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata tramite l'ufficio di Segreteria della Scuola al Prefetto di Alessandria (Ufficio Territoriale di Governo). La compilazione del verbale viene completata con la numerazione progressiva e l'apposizione del timbro dell'Istituto.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, in caso di trasgressore minore la notifica viene effettuata anche a chi ne esercita la potestà genitoriale.

Ciò specificato, si ricorda che costituiscono "pertinenza dell'Istituto" i cortili, i giardini e gli spazi attigui alle mura della scuola, ivi comprese le vie, private e pubbliche, perimetrali e le scale antincendio. Non sarà tollerato alcun tipo di trasgressione al divieto, sia per l'evidente intransigenza della legge, sia per l'altrettanto evidente cattivo esempio che si dà agli Utenti del nostro Istituto.

Si confida nella solita, massima, collaborazione da parte di tutte e di tutti.

Il responsabile preposto all'osservanza del divieto di fumo dell'Istituto è l'Insegnante
TOMASSINI FRANCESCO SERGIO

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Roberto Grenna